

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 1970

relativa alla creazione del Comitato consultivo delle carni suine

(70/283/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che, con decisione 18 luglio 1962, la Commissione ha istituito un Comitato consultivo delle carni suine ⁽¹⁾,

considerando che dall'esperienza acquisita risulta la necessità di talune modifiche della suddetta decisione al fine di conferire maggiore efficacia a detto Comitato ;

considerando che l'importanza delle modifiche rende necessaria la completa rielaborazione del testo al fine di conservarne la chiarezza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo unico

Il testo della decisione, del 18 luglio 1962, relativa alla creazione del Comitato consultivo delle carni suine, è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 1

1. È costituito presso la Commissione un Comitato consultivo delle carni suine, in seguito denominato Comitato.

2. In seno al Comitato sono rappresentate le seguenti categorie economiche : produttori agricoli, cooperative agricole, industrie agricole ed alimentari, commercio dei prodotti agricoli ed alimentari, lavoratori del settore agricolo ed alimentare e consumatori.

Articolo 2

Il Comitato può venire consultato dalla Commissione su tutti i problemi inerenti all'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati del settore delle carni suine ed in particolare sulle misure che la Commissione riterrà di dover adottare nel quadro di detti regolamenti.

Il presidente del Comitato può far presente alla Commissione l'opportunità di consultare il Comitato su una questione che rientri nella competenza di quest'ultimo e in merito alla quale il suo parere non sia stato richiesto. Egli lo fa segnatamente su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate.

Articolo 3

1. Il Comitato è composto di trentasei membri.
2. I seggi sono attribuiti come segue :
 - quattordici ai produttori di suini ;
 - quattro alle cooperative del settore bestiame e carni suine ed alle cooperative di trasformazione ;
 - tre alle industrie di trasformazione delle carni e dei grassi animali ;
 - due al commercio di bestiame ;
 - due al commercio di carni all'ingrosso ;
 - due al settore della macelleria e dei salumi ;
 - cinque ai lavoratori agricoli e ai lavoratori del settore alimentare ;
 - quattro ai consumatori.

Articolo 4

1. I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni professionali o di consumatori costituite a livello della Comunità e più rappresentative delle categorie eco-

⁽¹⁾ GU n. 72 dell'8. 8. 1962, pag. 2028/62.

nomiche di cui all'articolo I, paragrafo 2, e le cui attività rientrano nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine. Per ogni seggio, le predette organizzazioni propongono due candidati di diversa nazionalità.

2. I membri del Comitato restano in carica per tre anni ed il loro mandato è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Al termine del triennio, i membri del Comitato restano in carica fino al momento in cui si provvederà alla loro sostituzione oppure al rinnovo del loro mandato.

In caso di decesso di un membro del Comitato, di dimissioni volontarie o di cessazione di appartenenza all'organizzazione da lui rappresentata, si provvede alla sua sostituzione per la rimanente durata del mandato secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

3. L'elenco dei membri viene pubblicato dalla Commissione a titolo d'informazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Il Comitato elegge, per la durata di tre anni, un presidente e due vicepresidenti. L'elezione ha luogo alla maggioranza di due terzi dei membri presenti.

Alla stessa maggioranza, il Comitato può completare con altri membri l'ufficio di presidenza. In tal caso, detto ufficio comprende oltre al presidente, non più di un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentate in seno al Comitato.

L'ufficio di presidenza prepara ed organizza i lavori del Comitato.

Articolo 6

A richiesta di una delle categorie economiche rappresentate, il presidente può invitare un delegato dell'organismo centrale cui fa capo la categoria ad assistere alle riunioni del Comitato. Allo stesso modo il presidente può invitare a partecipare ai lavori del Comitato in qualità di esperto chiunque abbia competenza specifica riguardo ad una delle questioni comprese nell'ordine del giorno; gli esperti partecipano alle deliberazioni solo per la questione che ha motivato la loro presenza.

Articolo 7

Il Comitato può formare nel proprio ambito gruppi di lavoro.

Articolo 8

1. Il Comitato si riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di quest'ultima. L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente d'intesa con la Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del Comitato, del suo ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

3. I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segretariato del Comitato, del suo ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

Articolo 9

Le deliberazioni del Comitato vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da votazioni.

Nella sua domanda di parere del Comitato, la Commissione ha facoltà di fissare il termine entro il quale il Comitato avrà ad esprimere il suo parere.

Le prese di posizione di ciascuna delle categorie economiche rappresentate figurano in un resoconto delle deliberazioni trasmesse alla Commissione.

Qualora il parere richiesto è espresso all'unanimità, il Comitato redige le conclusioni comuni, da allegare al resoconto.

I risultati delle deliberazioni del Comitato sono comunicati dalla Commissione al Consiglio o al Comitato di gestione, a loro richiesta.

Articolo 10

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del Comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nel quadro dei lavori del Comitato stesso, qualora la Commissione lo informi che il parere richiesto riguarda una materia di carattere riservato.

In questo caso, alle riunioni assistono soltanto i membri del Comitato ed i rappresentanti dei servizi della Commissione.

Articolo 11

La presente decisione potrà essere modificata dalla Commissione in funzione dell'esperienza acquisita. »

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY